



Sentenza n. 239/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Filomena Maristella **Primo referendario**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24190** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

Antonino Caratozzolo, C.F.: CRTNNN58M18G288X nato il 18.8.1958 a Palmi ed ivi residente, in C.da Tonnara n.40;

convenuto

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 23.6.2026, letta la relazione del magistrato relatore e udito il S.P.G. dott.ssa Federica Pallone;
per il convenuto Antonino Caratozzolo, non costituito, nessuno è comparso.

FATTO

1. Con atto del 20 marzo 2025 la procura regionale citava in giudizio Antonino Caratozzolo chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in favore della Regione Calabria, pari ad euro 40.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

L'azione prendeva le mosse dalla notizia di danno della Guardia di finanza del 27 gennaio 2020 con la quale veniva rappresentato che il convenuto era risultato essere destinatario di pagamenti compensativi e premi a favore dei pescatori, *ex art. 27 del Reg. (CE) 1198/2006 (bando di attuazione della misura 1.5 "Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria", tipologia 2 "riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima")*, corrisposti dalla Regione Calabria in accoglimento di apposita domanda presentata per il beneficio il 17.5.2014, poi liquidato il 15.4.2015.

La procura richiamava la normativa di riferimento e il bando – secondo cui i soggetti ammissibili al finanziamento erano esclusivamente *“Pescatori professionali, che alla data di pubblicazione del presente bando siano residenti in Calabria da almeno 5 (cinque) anni ed iscritti nei Registri Pescatori Marittimi della Calabria da almeno 5 (cinque) anni ed abbiano maturato i requisiti per l'ammissibilità, dettagliati al paragrafo 6, a bordo di pescherecci iscritti da almeno cinque anni ad uno dei compartimenti marittimi italiani”* (par.5), specificando, peraltro,

che “g) per gli interventi di cui alla Tipologia 2) par. 3 del presente bando, i pescatori devono aver lavorato a bordo di una qualsiasi imbarcazione da pesca iscritta da almeno 5 anni nei Compartimenti marittimi italiani, per almeno 12 mesi nel triennio precedente da computarsi retroattivamente dalla data di presentazione della domanda di contributo” (par. 6) – nonché la documentazione acquisita, in particolare:

- estratto conto previdenziale attestante il versamento dei contributi utili alla pensione con tipo di contribuzione "obbligatoria pescatori" anni 2011-2014;

- cassetto previdenziale del cittadino attestante la percezione della pensione di "invalidità dei lavoratori dipendenti";

- relativa documentazione marittima, tra cui l’estratto del libretto di navigazione - Marina Mercantile italiana - del convenuto e l’estratto dei registri navi minori e galleggianti di Palmi relativamente alla motobarca da pesca "MARIA", con imbarco del marittimo Caratozzolo Antonino.

Secondo quanto previsto dal bando, il requisito fondamentale per poter usufruire del contributo era quello di rivestire la qualità di "pescatore professionale" e il convenuto aveva autocertificato di "aver lavorato a bordo di una imbarcazione da pesca "MARIA" N.UE 12398, iscritta da 5 anni nel Compartimento marittimo di Gioia Tauro — Presso l'Ufficio Del mare di Palmi (RC)- per almeno 12 mesi, anche non continuativi, nel triennio

precedente, da computarsi retroattivamente alla data di presentazione della domanda di contributo".

Tuttavia, la procura contestava che non fosse possibile qualificare il convenuto come pescatore professionale poiché:

a) non risulta avere svolto attività d'impresa ittica, non essendo titolare di partita IVA, non avendo lavoratori dipendenti, né essendo iscritto al registro delle imprese sezione speciale, come previsto dall'art. 2, comma 1, d.P.R. 14/12/1999 n. 588; quest'ultimo, requisito essenziale per poter svolgere l'attività di imprenditore ittico.

Inoltre, in sede di escussione lo stesso convenuto dichiarava *"Non ho svolto attività di pesca professionale intesa quale attività economica organizzata poiché il prodotto della pesca lo tenevo per me stesso e per la mia famiglia. A tal riguardo e per questi motivi quindi non ho prodotto alcuna documentazione fiscale negli anni presi in considerazione e dunque dall' 01/01/2011 al 31/12/2014"* (pag. 15 citazione).

b) Non risulta esercitare l'attività di pescatore professionale come "pescatore autonomo", in quanto iscritto alle matricole della gente di mare di 1" categoria, mentre sono pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca quelli addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3° categoria e il requisito previsto per l'iscrizione dei pescatori professionali (autonomi) nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250 è l'esercizio professionale della

pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa.

c) Non risulta essere pescatore professionale in qualità di lavoratore dipendente, poiché a partire dall'anno 2010 non risulta percepire alcun reddito, se si esclude un assegno ordinario di invalidità percepito dall'Inps, ai sensi della legge 12/06/1984 n. 222 (a seguito di visita nel 2010, poi confermato nel 2013 e 2015); condizione difficilmente compatibile con l'esercizio dell'attività di pescatore.

Veniva specificato, però, che il convenuto è risultato in possesso di tutti gli atti autorizzativi all'esercizio della pesca professionale (licenza di pesca professionale e iscrizione nel registro delle imprese di pesca e risulta dai ruolini di equipaggio e dal registro movimenti di marineria che era solito comunicare gli imbarchi e gli sbarchi, sebbene essi non siano sufficienti a dimostrare l'attività di pesca professionale).

Dunque, secondo l'accusa il convenuto nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di contributo, nell'ambito del P.O. FEP 2007/2013, avvenuta il 17/05/2014, di fatto non ha svolto l'attività di pesca professionale, né come imprenditore, né come lavoratore dipendente, né - tantomeno - quale pescatore autonomo, ma a livello amatoriale, non potendo beneficiare del contributo in questione.

La Regione Calabria procedeva alla revoca del contributo.

In punto di diritto la procura rappresentava l'assenza dei requisiti soggettivi in quanto dal 17/05/2011 al 17/05/2014 il

convenuto non risulta avere svolto, almeno formalmente, alcuna attività lavorativa, né in forma di impresa né in qualità di lavoratore autonomo e/o dipendente e lo stesso risulta aver percepito "esclusivamente" un assegno ordinario di invalidità.

Pertanto, avrebbe indicato falsamente nell'autocertificazione allegata alla domanda di richiesta del contributo di aver lavorato a bordo dell'imbarcazione da pesca denominata "Maria", determinando un danno erariale consistente nella indebita erogazione di contributi in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa.

Quanto all'elemento soggettivo veniva indicato il dolo, avendo autocertificato di essere un pescatore professionale attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella consapevolezza del mancato possesso del requisito; solo in via subordinata veniva contestata la sussistenza della colpa grave.

La procura, dunque, prendeva posizione sulle deduzioni all'invito a dedurre, in particolare rispetto alla sentenza di assoluzione n. 1078/2022 *“perché il fatto non sussiste”*, e richiamando gli elementi per i quali non era possibile considerare il convenuto quale pescatore professionale.

2. L'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza veniva notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al convenuto in data 8.4.2025.

3. Il convenuto non si costituiva in giudizio.

4. Ad esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, con ordinanza n. 6/2026 il Collegio giudicante ha disposto il rinvio del procedimento al Presidente della Sezione per disporre la rimessione della causa sul ruolo onde garantire effettività al contraddittorio tra le parti in ordine allo *ius superveniens* sui giudizi pendenti, dettato dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2026, entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

5. Con decreto n. 49/2026 veniva disposto il rinvio all'udienza del 23.6.2026 con termine alle parti di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, che veniva notificato al convenuto in data 9.2.2026.

6. All'udienza del 23.6.2026 la procura chiedeva venisse dichiarata la contumacia del convenuto e nel merito l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

7. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto, considerato che la notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione udienza risulta regolarmente notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 8.4.2025 e la parte non si è costituita in giudizio.

8. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
Si osserva, infatti, che dalla prospettazione della procura, debitamente supportata dalla documentazione in atti, emerge che il convenuto ha richiesto ed ottenuto benefici pubblici – in specie pagamenti compensativi e premi a favore dei pescatori –

in assenza dei requisiti previsti dalla normativa, non essendo egli qualificabile, ai fini qui di interesse, come pescatore professionista, ossia il presupposto fattuale per ambire a tali provvidenze pubbliche e ciò a fronte della dell'autocertificato di "*aver lavorato a bordo di una imbarcazione da pesca "MARIA"*".

Infatti, rispetto a tale dichiarazione è emerso che il convenuto non era né pescatore autonomo o titolare di ditta e, quanto alla condizione di lavoratore dipendente, a partire dall'anno 2010 non risulta percepire alcun reddito, se si esclude un assegno ordinario di invalidità dell'Inps; condizione questa che la procura indica essere difficilmente compatibile con l'esercizio dell'attività di pescatore.

Rispetto a tali elementi, già indice dell'assenza del requisito per l'agevolazione, assume valore dirimente la dichiarazione resa dal convenuto in sede di escussione che espressamente dichiarava "*Non ho svolto attività di pesca professionale intesa quale attività economica organizzata poiché il prodotto della pesca lo tenevo per me stesso e per la mia famiglia. A tal riguardo e per questi motivi quindi non ho prodotto alcuna documentazione fiscale negli anni presi in considerazione e dunque dall'01/01/2011 al 31/12/2014*" (all. 5, sub doc. 22), così confermando la tesi della procura sulla circostanza che egli non fosse pescatore professionista, almeno nei termini richiesti per il beneficio, ma svolgesse la pesca a fini amatoriali o di sussistenza e, dunque, inidonei alla percezione delle somme

erogate, che devono considerarsi illegittime.

Ora richiamando la normativa di riferimento descritta dalla procura regionale nel proprio atto di citazione e sopra indicata, si osserva che rispetto alla tipologia 2 del bando, l'art. 27 del Reg. CE n. 1198/2006 prevede al comma 1, lettera c) che il FEP contribuisce al finanziamento della "*riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima*", confermando che tale modifica professionale è elemento indispensabile per fruire dell'aiuto economico che, dunque, viene ricollegato a una specifica finalità; partendo da tale premessa appare evidente che la "riconversione" prevede un *prius* logico-fattuale rappresentato dall'essere effettivamente pescatore professionale rispetto al quale il mutamento, ossia la successiva conversione, rappresenta l'elemento che si intende beneficiare.

L'assenza del presupposto originario preclude la possibilità di vedere un passaggio di condizione e, con esso, la legittimità del beneficio (cfr. Sez. Giur. Campania, sentenza n. 786/2022, seppur riferita all'ipotesi differente di mancato inizio di attività lavorativa in ambito diverso dalla pesca marittima).

Pertanto, si ravvisano gli elementi propri della responsabilità amministrativa, considerato che l'autocertificazione di essere pescatore professionale si è posta quale condotta idonea in termini causali alla percezione di somme non spettanti, costituenti il danno da risarcire all'amministrazione erogante; in tale condotta si ravvisa il dolo, in quanto alla presentazione

della domanda, il convenuto doveva necessariamente
rappresentarsi la portata della propria dichiarazione volta
esclusivamente ad ottenere gli specifici benefici economici.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria,
definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di
responsabilità promosso dalla procura regionale per la Regione
Calabria iscritto al n. 24190 del Registro di Segreteria:

- condanna Antonino Caratozzolo al risarcimento del danno di euro 40.000,00 in favore della Regione Calabria, importo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo;

- condanna Antonino Caratozzolo al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Il Relatore

Guido Tarantelli

Firmato digitalmente

NOTA SPESE	Giudizio n. 24190	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE		8	€ 128,00
n. 1 copia prediletto atto per uso notifica		8	€ 128,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA		1	€ 16,00
n. 1 copia prediletto atto per uso notifica		1	€ 16,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 612026		1	€ 16,00
n. 1 copia prediletto atto per uso notifica		1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA			
NOTIFICHE			
ORIGINALE SENTENZA		3	€ 20,48
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA			€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA			€ 48,00
DICONSÌ EURO QUATTROCENTOSETTANTACINQUE/77		TOTALE	€ 475,77
	Il Funzionario		
	Dot. e/o Sostituto		

Firmato digitalmente

